

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

5^a (Bilancio)

6^a (Finanze e tesoro)

MARTEDÌ 8 MAGGIO 2012

45^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione

BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE REFERENTE

(3255) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 maggio scorso.

Il presidente BALDASSARRI comunica che sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno pubblicati in allegato al resoconto. Si riserva quindi di acquisire nel seguito dell'esame l'orientamento delle Commissioni riunite sull'opportunità di discutere e approvare in tale sede un eventuale ordine del giorno a sua firma sui criteri di individuazione delle imprese in cui la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad assumere partecipazioni, in virtù della loro rilevanza strategica, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 34 del 2011.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore BARBOLINI (PD) illustra congiuntamente i suoi emendamenti 1.1 e 2.2, con il primo dei quali, attraverso una modifica all'articolo 1, si prevede che, nel definire le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, il Governo provveda anche a individuare gli attivi inerenti al settore delle telecomunicazioni in stretta connessione con le esigenze di difesa e sicurezza nazionale.

Con l'emendamento 2.2, per quanto riguarda l'individuazione delle attività strategiche nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, di cui all'articolo 2, si specificano ulteriormente i criteri e le procedure di individuazione delle imprese di rilevanza strategica e si prevede altresì che la procedura di notifica sia improntata a criteri di proporzionalità e semplificazione degli adempimenti di carattere informativo a carico dei soggetti interessati, anche mediante la predisposizione di modelli *standard* e di modalità telematiche di comunicazione.

Precisa dunque che tali emendamenti hanno lo scopo di richiamare l'attenzione del Governo sulle questioni in essi affrontate e preannuncia pertanto la disponibilità a ritirarli qualora i relatori e il Governo esprimano un parere favorevole sui suoi ordini del giorno G/3255/1/5 e 6 e G/3255/2/5 e 6, attinenti alle medesime tematiche.

Infine ritiene doveroso precisare di aver presentato identici ordini del giorno per la discussione del provvedimento in Assemblea.

Il senatore LANNUTTI (IdV) rinuncia all'illustrazione dei suoi emendamenti 1.2 e 1.3 e sollecita la Presidenza delle Commissioni riunite a compiere una rigorosa verifica della presenza del numero legale prima di dare inizio alle votazioni.

Il presidente BALDASSARRI dopo aver fatto presente che le Commissioni riunite sono al momento in numero legale, puntualizza che la verifica sarà compiuta prima di procedere alla prima votazione per alzata di mano, come previsto dal Regolamento.

Il senatore VACCARI (LNP) illustra congiuntamente i propri emendamenti 2.1, 4.1 e 4.2, precisando che la prima delle suddette proposte recepisce una condizione contenuta nel parere approvato all'unanimità dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali. In particolare, si prevede di ampliare il novero dei soggetti da consultare prima dell'adozione dei decreti ministeriali finalizzati a individuare le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, includendo anche le regioni e le province autonome interessate dalle singole fattispecie.

Sottolinea quindi la fondamentale importanza dell'emendamento 4.1, con il quale si intende riformulare in modo più corretto ed efficace la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 4. Rimarca pertanto che ne sarebbe fondamentale l'accoglimento dal punto di vista tecnico e finanziario. Specifica infine che l'emendamento 4.2 persegue un analogo fine, mirando a precisare che le attività svolte dalle amministrazioni statali interessate avvengono nell'ambito delle risorse disponibili e della pianta organica di fatto esistente.

Si passa all'espressione dei pareri dei relatori e del rappresentante del Governo sugli emendamenti. Il senatore AGOSTINI (PD), relatore per la 5^a Commissione, anche a nome del senatore Gentile, relatore per la 6^a Commissione, preannuncia un parere favorevole sugli ordini del giorno G/3255/1/5 e 6 e G/3255/2/5 e 6 del senatore Barbolini, invitandolo quindi a ritirare i corrispondenti emendamenti 1.1 e 2.2.

Invita quindi i rispettivi proponenti a ritirare gli altri emendamenti, altrimenti preannuncia un avviso negativo, in ragione della scadenza ravvicinata del termine costituzionale di conversione del decreto-legge sia per la contrarietà nel merito rispetto ad alcune proposte di modifica. Viceversa, invita il senatore Vaccari a ritirare il suo emendamento 4.1 per trasformarlo in un ordine del giorno, sul quale preannuncia un parere favorevole.

Il sottosegretario CERIANI esprime un avviso conforme.

Il senatore BARBOLINI (PD), preso atto dell'orientamento favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo sui suoi ordini del giorno G/3255/1/5 e 6 e G/3255/2/5 e 6, dichiara, come preannunciato in sede di illustrazione, il ritiro dei suoi emendamenti 1.1 e 2.2.

Il senatore VACCARI (LNP) evidenzia che la contrarietà ai suoi emendamenti sembra derivare più dalla necessità di una tempestiva conversione del decreto-legge che da una valutazione negativa nel merito. Si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento 2.1 per trasformarlo in un ordine del giorno, a condizione che il rappresentante del Governo esprima su di esso un parere favorevole. Viceversa riterrebbe necessario accogliere l'emendamento 4.1, considerata la sua valenza di carattere tecnico, a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica e pur nella consapevolezza che i tempi per l'esame sono particolarmente ristretti.

Il presidente BALDASSARRI evidenzia che il termine per la conversione del decreto-legge è ormai prossimo alla scadenza e che quindi risulta opportuno rispettare il calendario dei lavori dell'Assemblea attualmente previsto per giungere all'approvazione definitiva del decreto-legge. Tuttavia, nel merito ritiene meritevole di attenzione la questione solleva dal senatore Vaccari con l'emendamento 4.1: pertanto lo invita ad accogliere la richiesta di ritiro e trasformazione in un ordine del giorno, formulata dal relatore Agostini.

Il relatore AGOSTINI (PD) ribadisce che sarebbe favorevole a un eventuale ordine del giorno risultante dal ritiro e dalla trasformazione dell'emendamento 4.1. Al contrario esprime perplessità sui contenuti e gli obiettivi dell'emendamento 2.1, in ordine al quale riterrebbe necessario acquisire un orientamento specifico da parte del rappresentante del Governo.

Il senatore MORANDO (PD) sottopone quindi al senatore Vaccari una possibile modifica dell'emendamento 2.1, che potrebbe rappresentare un giusto punto di equilibrio tra le diverse esigenze prospettate e, in caso di ritiro della proposta di modifica, di cui tener conto per la predisposizione di un eventuale ordine del giorno. In particolare, si potrebbe prevedere come obbligatoria la consultazione della Conferenza Stato-Regioni e non quella delle regioni e delle province autonome interessate, come invece previsto dall'emendamento 2.1 nell'attuale formulazione. Si dichiara infatti assolutamente contrario a tale principio, anche in caso di ritiro dell'emendamento e di una sua riproposizione all'interno di uno specifico ordine del giorno.

Il relatore GENTILE (PdL) fa proprie le considerazioni svolte dal senatore Morando.

Il senatore VACCARI (LNP) prende atto delle argomentazioni sinora svolte e, dopo aver ribadito che l'emendamento 2.1 trae origine dal parere della Commissione bicamerale per le questioni regionali, si dichiara disponibile a ritirarlo per presentare un ordine del giorno formulato nei termini prospettati dal senatore Morando.

Il sottosegretario CERIANI preannuncia un orientamento favorevole sull'eventuale ordine del giorno derivante dal ritiro dell'emendamento 4.1. Viceversa si dichiara contrario anche a un eventuale ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell'emendamento 2.1, in ordine al quale invita al ritiro, preannunciando in alternativa un avviso negativo.

Il senatore VACCARI (LNP) prende atto che vi sarebbe un orientamento contrario anche su un ordine del giorno che facesse riferimento alla consultazione della Conferenza per i rapporti Stato-Regioni, come suggerito dal senatore Morando. Pertanto considerati il significato e gli obiettivi dell'emendamento 2.1, ritiene opportuno mantenerlo in votazione.

Si passa quindi alle votazioni.

Il senatore LANNUTTI (IdV) insiste per la votazione del suo emendamento 1.2.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente BALDASSARRI pone ai voti l'emendamento 1.2, che risulta respinto.

Con successive e distinte votazioni le Commissioni riunite respingono anche gli emendamenti 1.3 e 2.1.

Il senatore VACCARI (*LNP*), tenuto conto dell'orientamento espresso in precedenza dai relatori e dal rappresentante del Governo, ritira il proprio emendamento 4.1 e presenta l'ordine del giorno G/3255/3/5 e 6, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto. Ritira quindi l'emendamento 4.2.

Concluso l'esame degli emendamenti, si passa alla trattazione degli ordini del giorno.

Il sottosegretario CERIANI si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G/3255/1/5 e 6, a condizione che il senatore Barbolini, in qualità di proponente, ne accetti una riformulazione di cui dà lettura.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) accoglie la richiesta formulata dal sottosegretario Ceriani e riformula l'ordine del giorno G/3255/1/5 e 6 in un testo 2 pubblicato in allegato al resoconto.

Dopo che i componenti del Partito democratico e del Partito della libertà presenti alla seduta delle Commissioni riunite hanno aggiunto le loro rispettive firme, l'ordine del giorno G/3255/1/5 e 6 (testo 2) è accolto dal sottosegretario CERIANI. Su richiesta del senatore BARBOLINI (*PD*) l'ordine del giorno è messo ai voti e approvato dalle Commissioni riunite, per essere trasmesso all'Assemblea.

Il sottosegretario CERIANI accoglie quindi l'ordine del giorno G/3255/2/5 e 6, dopo che i componenti del Partito democratico presenti alla seduta vi hanno aggiunto le rispettive firme.

L'ordine del giorno G/3255/2/5 e 6 viene messo in votazione e approvato dalle Commissioni riunite per essere trasmesso in Assemblea.

Il sottosegretario CERIANI ritiene quindi doveroso svolgere in premessa una precisazione in merito alla clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 4, alla quale si riferisce l'ordine del giorno G/3255/3/5 e 6 (già emendamento 4.1) del senatore Vaccari. In proposito rimarca che il decreto-legge presenta un ambito di incidenza normativa sensibilmente più ridotto rispetto ad altri provvedimenti che affrontano materie molto più ampie, giudicando del tutto evidente che per tale secondo tipo di interventi si renda necessario introdurre un riferimento alla finanza pubblica, al fine di rendere effettivo il vincolo di invarianza dei saldi. Viceversa, per il decreto-legge in esame il riferimento al bilancio dello Stato risulta a suo parere del tutto appropriato e congruente, per quanto riguarda gli effetti finanziari del provvedimento. In ogni caso, prendendo atto del significato e degli obiettivi sottesi all'ordine del giorno G/3255/3/5 e 6, ne dichiara l'accoglimento come raccomandazione, assicurando in ogni caso l'attenzione del Governo a vigilare sul rispetto dell'articolo 4 del decreto-legge.

Il presidente BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo: APL-FLI*) chiede quindi alle Commissioni riunite se ritengono opportuno procedere in tale sede alla discussione e alla eventuale approvazione di un ordine del giorno, a sua firma, sui criteri che legittimano la Cassa depositi e prestiti ad assumere partecipazioni nelle imprese di rilevanza strategica, ritenendo comunque possibile affrontare tale questione anche in occasione della discussione in Assemblea. Ritiene infatti di fondamentale importanza che i poteri della Cassa depositi e prestiti siano riparametrati in modo più opportuno e razionale in analogia con quanto previsto dal decreto-legge in esame.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) segnala, in qualità di componente, che la Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti ha già avuto modo di svolgere alcuni approfondimenti sull'applicazione dell'articolo 7 del decreto-legge n. 34 del 2011 e sugli impieghi delle risorse del Fondo strategico a cui può attingere la Cassa depositi e prestiti. Al momento non risulta che il predetto Fondo sia stato già attivato anche se sono in netto aumento le richieste da parte delle imprese, a causa della loro esposizione nei confronti delle banche di riferimento. Nel calibrare gli interventi della Cassa depositi e prestiti, a sostegno del sistema economico e produttivo, ritiene fondamentale evitare che gli impieghi che saranno decisi siano connessi alla necessità di ripianare l'indebitamento delle imprese nei confronti delle banche, soprattutto considerato che si registrano esposizioni debitorie significative non per effetto di politiche aziendali errate, ma a causa di investimenti immobiliari sbagliati. Per tali ragioni ritiene condivisibile l'ordine del giorno prospettato dal presidente Baldassarri, al quale segnala peraltro l'esigenza di individuare criteri alternativi a quelli attualmente previsti per l'intervento della Cassa depositi e prestiti. A titolo di esempio si potrebbe fare riferimento alla convenienza economica dell'operazione e al radicamento territoriale dell'azienda interessata.

Il presidente BALDASSARRI, preso atto dell'orientamento delle Commissioni riunite, ritiene preferibile rinviare la questione alla discussione in Assemblea, riservandosi di presentare formalmente uno specifico ordine del giorno.

Si passa quindi alla votazione per il conferimento del mandato ai relatori.

Le Commissioni riunite conferiscono quindi ai relatori Agostini e Gentile il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 3255, senza modificazioni rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandoli a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 14,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 3255

G/3255/1/5 e 6 (testo 2)

BARBOLINI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni premesso che:

il decreto-legge n. 21 del 2012 reca la disciplina dei "poteri speciali" (*golden power*) dello Stato sugli assetti societari delle imprese operanti in settori strategici e d'interesse nazionale, riformando la precedente disciplina della *golden share* contenuta nel decreto-legge n. 332 del 1994; per effetto delle nuove norme, il *golden power* che lo Stato mantiene a se stesso è di tipo oppositivo e prescrittivo, e solo in ultima istanza interdittivo, applicandosi - secondo criteri oggettivi - non soltanto alle società partecipate dallo Stato o da altri enti pubblici, ma a tutte quelle operanti nei settori strategici della difesa e sicurezza nazionale nonché a quelle che possiedono attività (*asset*) di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni; anche in conseguenza delle modifiche apportate al provvedimento in sede referente, la disciplina dei poteri speciali si declina con modalità diverse secondo il comparto di riferimento (difesa e sicurezza, secondo quanto previsto all'articolo 1 del provvedimento; energia, trasporti e comunicazioni, con le modalità di cui all'articolo 2);

le principali differenze riguardano il perimetro degli oggetti di rilevanza strategica (che nel settore difesa e sicurezza verranno definiti da appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, mentre negli altri settori l'individuazione è demandata ad appositi regolamenti) e l'individuazione delle "attività strategiche chiave"; in particolare, l'Esecutivo potrà imporre specifiche condizioni all'acquisto di partecipazioni in imprese strategiche nel settore della difesa e della sicurezza; potrà porre il veto all'adozione di delibere relative ad operazioni straordinarie o di particolare rilevanza - ivi incluse, secondo le integrazioni introdotte in sede referente, le modifiche di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile (vale a dire l'introduzione di limiti al diritto di voto condizionati al raggiungimento di una misura massima di possesso azionario), ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 (limite massimo di possesso azionario pari al 5 per cento) - e, infine, potrà opporsi all'acquisto di partecipazioni, ove l'acquirente arrivi a detenere un livello della partecipazione al capitale in grado di compromettere gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale.

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di individuare, nell'ambito della predisposizione dei decreti di cui al comma 1 dell'articolo 1, quelle attività relative al settore delle telecomunicazioni che, in virtù della loro stretta connessione con le esigenze di difesa e sicurezza nazionale, possono assumere rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale e che pertanto possono, in casi particolari, essere soggette alla disciplina di cui all'articolo 1.

G/3255/1/5 e 6

BARBOLINI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni premesso che:

il decreto-legge n. 21 del 2012 reca la disciplina dei "poteri speciali" (*golden power*) dello Stato sugli assetti societari delle imprese operanti in settori strategici e d'interesse nazionale, riformando la precedente disciplina della *golden share* contenuta nel decreto-legge n. 332 del 1994; per effetto delle nuove norme, il *golden power* che lo Stato mantiene a se stesso è di tipo oppositivo e prescrittivo, e solo in ultima istanza interdittivo, applicandosi - secondo criteri oggettivi - non soltanto alle società partecipate dallo Stato o da altri enti pubblici, ma a tutte quelle operanti nei settori strategici della difesa e sicurezza nazionale nonché a quelle che possiedono attività (*asset*) di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni; anche in conseguenza delle modifiche apportate al provvedimento in sede referente, la disciplina dei poteri speciali si declina con modalità diverse secondo il comparto di riferimento (difesa e

sicurezza, secondo quanto previsto all'articolo 1 del provvedimento; energia, trasporti e comunicazioni, con le modalità di cui all'articolo 2);

le principali differenze riguardano il perimetro degli oggetti di rilevanza strategica (che nel settore difesa e sicurezza verranno definiti da appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, mentre negli altri settori l'individuazione è demandata ad appositi regolamenti) e l'individuazione delle "attività strategiche chiave"; in particolare, l'Esecutivo potrà imporre specifiche condizioni all'acquisto di partecipazioni in imprese strategiche nel settore della difesa e della sicurezza; potrà porre il veto all'adozione di delibere relative ad operazioni straordinarie o di particolare rilevanza - ivi incluse, secondo le integrazioni introdotte in sede referente, le modifiche di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile (vale a dire l'introduzione di limiti al diritto di voto condizionati al raggiungimento di una misura massima di possesso azionario), ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 (limite massimo di possesso azionario pari al 5 per cento) - e, infine, potrà opporsi all'acquisto di partecipazioni, ove l'acquirente arrivi a detenere un livello della partecipazione al capitale in grado di compromettere gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale.

impegna il Governo:

a definire, nell'ambito della predisposizione dei decreti di cui al comma 1 dell'articolo 1, volti ad individuare le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale, gli attivi inerenti il settore delle telecomunicazioni i quali, in virtù della stretta connessione con le esigenze di difesa e di sicurezza nazionale, devono essere inclusi nella disciplina di cui all'articolo 1.

G/3255/2/5 e 6

BARBOLINI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni premesso che:

il decreto-legge n. 21 del 2012 reca la disciplina dei "poteri speciali" (*golden power*) dello Stato sugli assetti societari delle imprese operanti in settori strategici e d'interesse nazionale, riformando la precedente disciplina della *golden share* contenuta nel decreto-legge n. 332 del 1994; per effetto delle nuove norme, il *golden power* che lo Stato mantiene a se stesso è di tipo oppositivo e prescrittivo, e solo in ultima istanza interdittivo, applicandosi - secondo criteri oggettivi - non soltanto alle società partecipate dallo Stato o da altri enti pubblici, ma a tutte quelle operanti nei settori strategici della difesa e sicurezza nazionale (articolo 1) nonché a quelle che possiedono attività (*asset*) di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni (articolo 2);

i perimetri degli oggetti di rilevanza strategica verranno definiti da appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per il settore difesa e sicurezza mentre, per effetto delle modifiche apportate al provvedimento durante l'esame in Commissione, per quanto riguarda i settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'articolo 2, comma 1, demanda ad appositi regolamenti l'individuazione delle "attività di rilevanza strategica, definite come "le reti e gli impianti, ivi compresi quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operatività dei servizi pubblici essenziali, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale", ove il riferimento alla categoria dei "servizi pubblici essenziali" è una delle più significative modifiche introdotte durante i lavori in Commissione;

ai sensi del citato articolo 2 del provvedimento, i poteri speciali esercitabili nel settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni consistono nella possibilità di far valere il veto dell'Esecutivo alle delibere, agli atti e alle operazioni concernenti *asset* strategici - in presenza dei requisiti richiesti dalla legge - ovvero di imporre specifiche condizioni; di porre condizioni all'efficacia dell'acquisto di partecipazioni da parte di soggetti esterni all'Unione europea in società che detengono attivi "strategici" e, in casi eccezionali, opporsi all'acquisto stesso;

nel corso delle audizioni presso le Commissioni bilancio e finanze della Camera, le principali imprese a controllo pubblico coinvolte dalla riforma (Eni, Enel, Terna e Finmeccanica, oltre a Telecom la quale non è a controllo pubblico ma possiede importanti "attivi" strategici) hanno manifestato adesione e condivisione sul nuovo modello di poteri speciali, esprimendo tuttavia qualche preoccupazione per la complessa gestione degli adempimenti che la riforma impone, specialmente in relazione all'obbligo di comunicazione degli atti societari;

impegna il Governo:

nel predisporre i decreti che individuano gli *asset* strategici nel settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (di cui all'articolo 2, comma 1), a perimetrare le suddette attività strategiche

secondo metodologie che tengano conto delle specificità tecnologiche dei diversi settori, prevedendo eventualmente forme di condivisione con gli operatori del settore, tra cui le procedure di pubblica consultazione; inoltre, nei provvedimenti di attuazione della disciplina così introdotta, a predisporre una procedura di notifica improntata a criteri di proporzionalità e semplificazione degli adempimenti, anche mediante la predisposizione di modelli *standard* e la previsione di modalità telematiche di comunicazione, al fine di non aggravare le incombenze poste a carico delle società che possiedono *asset* strategici.

G/3255/3/5 e 6 (già emen. 4.1)

VACCARI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, impegna il Governo a valutare l'opportunità di attuare l'ordine del giorno nei termini indicati dall'emendamento 4.1.

Art. 1

1.1

BARBOLINI

Al comma 1, dopo le parole: «ivi incluse le attività strategiche chiave» aggiungere le seguenti: «e gli attivi inerenti il settore delle telecomunicazioni in stretta connessione con le esigenze di difesa e sicurezza nazionale»

1.2

LANNUTTI, MASCITELLI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «Il livello della partecipazione al capitale di cui alla presente lettera è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

1.3

LANNUTTI, MASCITELLI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) opposizione alla conclusione di patti o accordi di cui all'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel caso in cui vi sia rappresentata almeno la ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la percentuale minore fissata dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto. Ai fini dell'esercizio del potere di opposizione la CONSOB informa il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro dell'economia e delle finanze, dei patti e degli accordi rilevanti ai sensi del presente articolo di cui abbia avuto comunicazione in base al citato articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Il potere di opposizione deve essere esercitato entro dieci giorni dalla data della comunicazione effettuata dalla CONSOB. Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale dei soci aderenti al patto sono sospesi. In caso di emanazione del provvedimento di opposizione, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dai suddetti accordi o patti agli interessi vitali dello Stato, gli accordi sono inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacali si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai patti di cui al citato articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione è impugnabile entro sessanta giorni dai soci aderenti ai patti o agli accordi innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Art. 2

2.1

VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, MONTANI

Al comma 1 dopo le parole «Commissioni parlamentari competenti» aggiungere le seguenti: «e sentite le regioni e le province autonome interessate»

2.2

BARBOLINI

Al comma 1, aggiungere, infine, i seguenti periodi: «I regolamenti perimetrano le suddette attività strategiche secondo metodologie che tengano conto delle specificità tecnologiche dei diversi settori,

prevedendo eventualmente forme di condivisione con gli operatori del settore, tra cui le procedure di pubblica consultazione. I medesimi regolamenti predispongono, altresì, una procedura di notifica improntata a criteri di proporzionalità e semplificazione degli adempimenti, anche mediante la predisposizione di modelli standard e la previsione di modalità telematiche di comunicazione, al fine di non aggravare le incombenze poste a carico delle società che possiedono asset strategici.»

Art. 4

4.1

VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, MONTANI

Al comma 1 dopo la parola «Stato» aggiungere le seguenti: «e della finanza pubblica »

4.2

VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, MONTANI

Al comma 1 dopo la parola «disponibili» aggiungere le seguenti: «e della pianta organica di fatto esistente »